



COMUNE di OSSONA

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera del C.C. n. 00 del 04/11/2008

TITOLO I

I principi

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Ossona, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Ossona condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall' Unesco il 15\10\1998 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Nelle fiere, sagre ed altre manifestazioni organizzate, patrocinate o finanziate dal Comune non è consentito l'utilizzo di animali, fatta eccezione per i casi in cui l'utilizzo di animali sia ricondotto all'interno di iniziative didattiche, di promozione della corretta convivenza tra uomo e animali o relative all'attività agricola e zootecnica.
6. Il Comune in base alla Legge 14 Agosto 1991 N° 281 (legge quadro in materia di animali di affezione) ed alla legge Regionale 20 Luglio 2006 N° 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione), promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
7. Al servizio Ecologia ed al Corpo di Polizia Locale del Comune, è attribuita la gestione della disciplina dal presente regolamento.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all' art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il comune opera affinché siano promossi nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.

TITOLO II

Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non altrimenti specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di affezione di cui alla Legge 14 Agosto 1991 N° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art.826 del C.C. e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 Febbraio 1992 N° 157.

Art. 4 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano a:
 - a) Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza alla legislazione vigente;
 - c) Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale;
2. Le norme previste dai successivi artt. 6 – 7 – 8 trovano comunque applicazione nei confronti di qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art.3.

TITOLO III

Disposizioni Generali

Art. 6 – Detenzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art.3 della Legge Regionale 20 Luglio 2006 N°16, il proprietario o chi detiene a qualsiasi titolo un animale è tenuto a sottoporlo a visita veterinaria ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo renda necessario.
2. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare , la cuccia deve essere:
 - a) adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - b) Sufficientemente coibentata;
 - c) Avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli;
 - d) Chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra ed al disopra deve disposta un'adeguata ed idonea schermatura;
 - e) Protetta dall'umidità, posta in luoghi non soggetti a ristagni d'acqua e comunque salubri;
3. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 7 – Maltrattamento di animali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 20 Luglio 2006 N° 16, è fatto divieto di :
 - a) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - b) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - c) tenere animali in terrazze o balconi, senza idonea protezione ed in mancanza di adeguati spazi di movimento, per più di otto ore giornaliere. In questi casi, l'animale dovrà avere costantemente acqua da bere;
 - d) isolare animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, salvo che le stesse rimesse o cantine sino luminose, aerate e le superfici siano lavabili e disinfettabili;
 - e) tenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e conigli;
 - f) addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g) utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente;
 - h) vendere animali colorati artificialmente;

- i) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani o bagagliai delle auto e comunque in contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione o che non assicurino sufficiente protezione dell'animale;
- j) condurre animali al guinzaglio in bicicletta o con altro mezzo di locomozione.

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle leggi sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie;
3. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento di nidi di uccelli e di tane di animali.
4. L'eventuale distruzione di nidi di rondine o di pipistrelli e di tane di animali nel corso di lavori di demolizione o manutenzione edilizia comporta l'obbligo, a carico del proprietario, di rimpiazzare i nidi e le tane naturali con nidi artificiali.

Art. 9 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 20/07/2006 N°16, è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti dai centri di recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose può segnalarlo, oltre che agli agenti di P.S. ed ai medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, al servizio ecologia ed alla Polizia Locale,

3. I medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale, sono obbligati a segnalare al comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza nel caso vi sia un reale pericolo per la collettività. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Nel caso non vi sia un reale pericolo per la collettività, le eventuali analisi per l'individuazione del tipo di veleno risultano a carico dell'interessato richiedente che potrà fare riferimento al laboratorio dell'ex PMIP od ad altro laboratorio accollandosene le spese.

Art. 11 – Esposizione di animali

1. Fatte salve le norme tecniche definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 10 della Legge Regionale 20/07/2006 N°16, gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, devono essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessivi fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbia le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 24 comma 1, del presente regolamento.
3. Le attività commerciali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 24 comma 1°, relativo alle dimensioni delle gabbie.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

TITOLO IV

Cani

Art. 12 . – Anagrafe canina

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i possessori e/o detentori di cani di qualsiasi razza e dimensioni devono provvedere all'applicazione del microchips al loro animale ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n°16 del 20/07/2006 e dell'art.1 comma 2 dell'Ordinanza del 06/08/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
2. Chiunque e per qualsiasi motivo non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 21 della Legge Regionale N°16 del 20/07/2006.

Art. 13 – Attività motoria e rapporti sociali

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

Art. 14 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo ad altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
4. In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.
5. I possessori di cani le cui razze sono individuate dall'Ordinanza del Ministero della salute del 14/01/2008 avente per oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" devono attenersi scrupolosamente ai comportamenti individuati nella stessa Ordinanza.

Art. 15 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 16 – Accesso agli esercizi pubblici.

1. I cani accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio comunale, con eccezione di quelli per cui è previsto il divieto ai sensi delle norme vigenti.

2. Chi conduce un animale in un esercizio pubblico è tenuto ad utilizzare il guinzaglio ed eventualmente la museruola, per cani che possono incutere paura e per quelle razze, ritenute pericolose, già incluse nell'ordinanza ministeriale che viene annualmente emanata dal Ministro della Sanità, avendo cura inoltre di evitare che l'animale sporchi e che crei disturbo o danno alcuno; temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli opportuni accorgimenti specifici necessari.
3. E' facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali all'interno del proprio locale ovvero dotarsi di soluzioni alternative predisponendo appositi ed adeguati strumenti o ambienti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno degli esercizi medesimi.

Art. 17 – Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, hanno l'obbligo di avere sempre al seguito, se conducono gli animali su aree pubbliche o private ad uso pubblico, idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni degli animali.

TITOLO V

GATTI

Art. 18 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Agli effetti del presente Regolamento si intende:
 - a) per “gatto libero” un animale che vive in libertà, di solito in colonie;
 - b) per “colonia felina” un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Art. 19 – Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello stato.

Art. 20 – Cura delle colonie feline.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini o delle associazioni che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'azienda sanitaria locale.

Art. 21 – Colonie feline

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune, in collaborazione con l'azienda sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini.
2. Con provvedimento della Giunta Comunale sono dettate le disposizioni per l'esecuzione del censimento e per il suo aggiornamento periodico.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat; si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale e le associazioni di volontariato e comunque previa comunicazione al competente ufficio comunale di Polizia Locale.

Art. 22 – Alimentazione di gatti

1. Le persone o associazioni che hanno cura delle colonie di gatti, previa autorizzazione comunale, possono rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di esuberanti alimentari (quello sigillato e non utilizzato) da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1° sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI

Volatili

Art. 23 – Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le gabbie utilizzate per la detenzione di volatili non devono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti; in caso di esposizione notturna a fonti di luce artificiale, le gabbie devono essere dotate di adeguate schermature.

Art. 24 – Dimensioni delle gabbie.

1. Le gabbie devono possedere le seguenti dimensioni minime:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti, la misura di due lati della gabbia dovranno essere almeno di cinque volte e degli altri due lati almeno di tre volte, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le gabbie utilizzate per il trasporto di volatili.

TITOLO VII

Disposizioni Finali

Art. 25 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative previste dalle Leggi dello Stato e della Regione nonché dal Regolamento di Polizia Locale, la violazione delle norme del presente regolamento è soggetta alla applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Per l'inosservanza delle norme di cui all' articolo 6 commi 1 e 2, articolo 7 comma 1, articolo 8 commi 1,2,3,4, articolo 9 comma 1, articolo 10 commi 1,2,3, articolo 11 commi 1,2,3,5, articolo 13, articolo 14 commi 2,3,4, articolo 16 commi 2,3, articolo 17 comma 1, articolo 21 comma 3, articolo 22 comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00;
 - b) Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 17 comma 2, articolo 23 comma 2, articolo 24 comma 1, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 15,00 a € 150,00;
 - c) Per l'inosservanza delle norme di cui art. 14 comma 5 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 ad € 500,00

Art. 26 – Vigilanza

1. Fatte salve le disposizioni in materia di vigilanza da parte di altre amministrazioni, la Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare rispettare il presente Regolamento.

Art. 27– Autorità competente a ricevere il rapporto

1. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, ricorsi ed eventuali scritti difensivi è il SINDACO.
2. Per l'irrogazioni delle sanzioni si applicano i principi stabiliti dalla Legge 689/81.